I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 303/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1977

recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

considerando che i programmi di aiuto alimentare della Comunità prevedono la fornitura di rilevanti quantitativi di latte scremato in polvere e di butteroil a taluni paesi in via di sviluppo e ad organismi internazionali ; che il latte scremato in polvere e il burro con il quale deve essere fabbricato il butteroil devono, di massima, essere prelevati dalle scorte degli organismi d'intervento ; che, data la situazione del mercato, può essere tuttavia previsto l'acquisto sul mercato della Comunità, in particolare del latte scremato in polvere nel caso in cui le scorte d'intervento non posseggano le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione ;

considerando che le norme generali prevedono inoltre che, per le forniture particolari, le spese d'inoltro e, se del caso, il prezzo d'acquisto vengano determinati di massima mediante procedura di gara ; che, in casi eccezionali, può essere deciso il ricorso alla trattativa privata ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in sede di attuazione dei programmi di aiuto alimentare, appare opportuno armonizzare e raccogliere in un unico testo le modalità d'applicazione relative alle azioni particolari ;

considerando che ai prodotti provenienti dall'intervento che vengono forniti a titolo di aiuto alimentare in conformità del presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3135/76 (4) ;

considerando che il rispetto della destinazione deve continuare ad essere comprovato tra l'altro mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73 (6) ;

considerando che, in seguito all'adozione delle presenti modalità generali di applicazione, i seguenti regolamenti risultano privi di oggetto e devono pertanto essere abrogati :

— regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/75 (8) ;

— regolamento (CEE) n. 2121/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare al Programma alimentare mondiale (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/75 ;

— regolamento (CEE) n. 2557/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, relativo al bando di gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi terzi (10) ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 23. 12. 1976, pag. 38.
(5) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.
(7) GU n. L 147 del 1°. 6. 1974, pag. 46.
(8) GU n. L 246 del 20. 9. 1975, pag. 5.
(9) GU n. L 222 del 12. 8. 1974, pag. 10.
(10) GU n. L 274 del 9. 10. 1974, pag. 7.

— regolamento (CEE) n. 597/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, relativo a gare per le spese di fornitura di latte scremato in polvere di ammasso pubblico a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia (1);

— regolamento (CEE) n. 750/75 della Commissione, del 21 marzo 1975, relativo alle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2212/76 (3);

— regolamento (CEE) n. 1221/75 della Commissione, del 6 maggio 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, al Programma alimentare mondiale (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2061/75 (5);

— regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2402/76 (7);

— regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità (8);

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 deve essere modificato in conformità delle nuove disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Per le forniture di latte scremato in polvere o di butteroil effettuate a titolo di aiuto alimentare ad un organismo internazionale o ad un paese in via di sviluppo (in appresso denominato « beneficiario ») valgono le modalità generali d'applicazione di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari che verranno adottate caso per caso.

Articolo 2

1. La consegna di latte scremato in polvere o di butteroil a titolo di aiuto alimentare è effettuata da un'impresa (in appresso denominata « aggiudicatario ») stabilita nella Comunità e designata secondo una delle procedure di cui all'articolo 12.

2. La consegna ha luogo in una delle fasi specificate nell'allegato I del presente regolamento, secondo le modalità ivi precisate, prescindendo dalle nozioni utilizzate negli scambi commerciali.

3. Effettuando la consegna al beneficiario, secondo le condizioni fissate, l'aggiudicatario agisce in qualità di mandatario della Comunità.

Articolo 3

1. L'aggiudicatario è responsabile della perdita o del deterioramento della merce e deve, a tal fine, assicurare la stessa, per il suo valore sul mercato della Comunità, fino al momento in cui il beneficiario rilascia il corrispondente certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Qualora il rilascio del certificato di presa in consegna avvenga con un ritardo imputabile al beneficiario ed eccedente otto giorni dalla data della consegna effettiva, le spese supplementari di assicurazione sono rimborsate, su presentazione di documenti giustificativi, dall'organismo d'intervento interessato all'aggiudicatario e sono a carico della Comunità, fatta salva la possibilità di un successivo rimborso da parte del beneficiario.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo effettuato dal rappresentante del beneficiario e gli consegna a tal fine un elenco riepilogativo contenente le seguenti indicazioni relative alla merce fornita:

a) il numero, la natura, i marchi e i numeri distintivi dei colli;

b) il peso lordo e il peso netto della merce;

c) il numero di sacchi vuoti forniti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e ricevuti nella fase di consegna fissata;

d) se del caso, il numero dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

(1) GU n. L 63 dell'8. 3. 1975, pag. 7.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 30.
(3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 121 del 14. 5. 1975, pag. 17.
(5) GU n. L 209 del 7. 8. 1975, pag. 19.
(6) GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 60.
(7) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 23.
(8) GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11.

2. Sul certificato di presa in consegna che, al momento di tale operazione, il rappresentante del beneficiario rilascia all'aggiudicatario devono figurare in particolare :

a) il luogo e la data di presa in consegna,

b) la descrizione della merce presa in consegna, conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché, se del caso, il numero dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2,

c) le eventuali osservazioni sullo stato della merce.

Articolo 5

1. In caso di consegna « nel porto di sbarco », l'organismo d'intervento interessato comunica al più presto, al rappresentante del beneficiario indicatogli dalla Commissione, il nome della nave, la data di carico, il porto di sbarco, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo quanto constatato al momento della spedizione.

L'aggiudicatario informa il beneficiario, con almeno 10 giorni di anticipo, della data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco.

L'aggiudicatario fa inserire nel contratto di nolo l'obbligo per il capitano di comunicare al beneficiario, con almeno 72 ore di anticipo, la data probabile di arrivo della nave nel porto di sbarco.

2. In caso di consegna « reso destinazione », l'organismo d'intervento interessato comunica al più presto, al rappresentante del beneficiario indicatogli dalla Commissione, la data di carico, i mezzi di trasporto utilizzati per inoltrare la merce al luogo di destinazione, il porto di sbarco, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo quanto constatato al momento della spedizione.

L'aggiudicatario comunica al beneficiario, con almeno due giorni di anticipo, la data probabile di arrivo della merce nel luogo di destinazione.

TITOLO II

Disposizioni particolari per le forniture di latte scremato in polvere

Articolo 6

1. Il latte scremato in polvere, oggetto della fornitura, è secondo il caso :

a) messo a disposizione dell'aggiudicatario nei magazzini di un organismo d'intervento determinato

oppure

b) acquistato sul mercato della Comunità.

2. La qualità e l'imballaggio del latte scremato in polvere devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 ([2]). L'imballaggio deve essere asciutto, pulito ed intatto.

Se il latte scremato in polvere da fornire deve essere vitaminizzato, i relativi requisiti sono fissati caso per caso.

In casi eccezionali, possono essere previste condizioni d'imballaggio specifiche.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo d'intervento fornisce, a titolo supplementare, il 2 % di sacchi vuoti corrispondenti a quelli che contengono la merce. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'acquisto sul mercato comprende la fornitura di un analogo quantitativo supplementare di sacchi vuoti.

In caso di consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione », l'aggiudicatario provvede a far indicare i sacchi vuoti nella polizza di carico.

Articolo 7

1. Se il latte scremato in polvere oggetto della fornitura proviene dalle scorte d'intervento, la presa in consegna presso l'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione di una cauzione di consegna il cui importo è uguale al prezzo d'intervento del latte scremato in polvere applicabile il giorno della presa in consegna, maggiorato di 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. L'aggiudicatario si accerta che il quantitativo di latte scremato in polvere messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento corrisponda al quantitativo da consegnare.

Inoltre, esso si accerta che l'imballaggio del prodotto sia asciutto, pulito e intatto.

3. L'organismo d'intervento mette a disposizione il latte scremato in polvere :

— caricato sul mezzo di trasporto alla rampa del deposito, escluso lo stivamento, se trattasi di autocarro o di carro ferroviario,

— alla rampa del deposito, se trattasi di altro mezzo di trasporto, in particolare di un container.

4. Il contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve recare una clausola secondo la quale l'assicuratore, in caso di sinistro, versa all'organismo d'intervento un indennizzo pari al valore del latte scremato in polvere in causa (prezzo d'intervento applicabile il giorno della presa in consegna).

([1]) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
([2]) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Articolo 8

1. Qualora la merce oggetto della fornitura sia acquistata sul mercato della Comunità, il servizio competente dello Stato membro interessato controlla la conformità della qualità e dell'imballaggio con le condizioni stabilite e rilascia, al termine del controllo, un attestato corrispondente.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, l'aggiudicatario comunica con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi al servizio di controllo competente la data di inizio dell'operazione di condizionamento del latte scremato in polvere. La spedizione del prodotto dal luogo di tale operazione può essere effettuata soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente.

3. Espletato il controllo di cui al paragrafo 1, il latte scremato in polvere è sottoposto a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui, in caso di consegna « nel porto d'imbarco », una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è rimessa all'autorità competente di cui all'articolo 19, paragrafo 6, e, in caso di consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione », la merce lascia il territorio geografico della Comunità.

TITOLO III

Disposizioni particolari per le forniture di butteroil

Articolo 9

1. Il butteroil, oggetto di fornitura, è fabbricato, secondo il caso, con

a) burro messo a disposizione dell'aggiudicatario nei magazzini di un organismo d'intervento determinato

oppure

b) burro o crema di origine comunitaria, disponibili sul mercato della Comunità.

2. La qualità e l'imballaggio del butteroil devono essere conformi ai requisiti specificati nell'allegato II del presente regolamento.

La conformità degli imballaggi utilizzati ai requisiti fissati è stabilita mediante presentazione dell'attestato di cui al capitolo II, punto 2 dell'allegato II, rilasciato dall'istituto di imballaggio riconosciuto e ancora valido il giorno dell'utilizzo dell'imballaggio in causa.

3. Possono essere incaricate di una fornitura di butteroil soltanto le imprese trasformatrici appositamente riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio è prevista la fabbricazione di butteroil. Possono essere riconosciute soltanto le imprese che presentano garanzie sufficienti in ordine all'osservanza degli obblighi prescritti dal presente regolamento.

Il riconoscimento viene revocato qualora tali condizioni non siano più soddisfatte.

Articolo 10

1. Qualora il butteroil, oggetto di fornitura, sia da fabbricarsi con burro d'intervento :

a) l'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie al fine di permettere agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta o della conclusione del contratto a trattativa privata, alcuni campioni di burro,

b) la presa in consegna di quest'ultimo, presso l'organismo d'intervento, è subordinata alla costituzione di una cauzione di trasformazione e di consegna il cui importo è uguale al prezzo d'intervento comunitario del burro applicabile il giorno della presa in consegna, maggiorato di 2 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. L'aggiudicatario s'impegna :

a) a pagare il burro messo a disposizione dall'organismo d'intervento alle condizioni seguenti :

— il prezzo d'acquisto del burro franco deposito frigorifero è uguale al prezzo d'intervento comunitario applicabile il giorno fissato come data limite per la presentazione delle offerte, se l'aggiudicatario è designato secondo la procedura di gara di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ovvero il giorno della conclusione del contratto a trattativa privata, se l'aggiudicatario è designato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 ;

— fatto salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 3, l'aggiudicatario paga il burro messo a sua disposizione nei 90 giorni successivi alla data limite fissata dall'organismo d'intervento per la consegna ;

b) a rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del burro messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento ;

c) a fabbricare il butteroil esclusivamente con il burro prelevato a tal fine presso l'organismo d'intervento.

3. L'organismo d'intervento mette a disposizione il burro alla rampa del deposito frigorifero, caricato sul mezzo di trasporto, ad esclusione dello stivamento.

4. Il contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve recare una clausola secondo la quale l'assicuratore, in caso di sinistro, versa all'organismo d'intervento un indennizzo pari al valore del burro in causa (prezzo d'intervento applicabile il giorno della presa in consegna).

Articolo 11

1. Il servizio competente dello Stato membro interessato controlla l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, nonché all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e rilascia al termine del controllo un attestato corrispondente.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, l'aggiudicatario comunica al servizio di controllo competente, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, la data di inizio dell'operazione di fabbricazione e d'imballaggio del butteroil. Il butteroil può essere spedito dal luogo di fabbricazione e d'imballaggio soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente.

3. Espletato il controllo di cui al paragrafo 1, il butteroil acquistato sul mercato è sottoposto a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui, in caso di consegna « nel porto d'imbarco », una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è rimessa all'autorità competente di cui all'articolo 19, paragrafo 6 e, in caso di consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione », la merce lascia il territorio geografico della Comunità.

TITOLO IV

Procedure di gara e di trattativa privata

Articolo 12

1. Per determinare le spese di trasporto e, se del caso, il prezzo di acquisto o di fabbricazione e d'imballaggio del latte scremato in polvere o del butteroil, si procede ad una gara secondo la procedura definita agli articoli da 13 a 17.

2. In casi di particolare urgenza o qualora si tratti di quantitativi relativamente esigui, è tuttavia previsto il ricorso alla trattativa privata secondo la procedura definita all'articolo 18.

Articolo 13

1. Qualora si decida di procedere ad una gara, l'organismo o gli organismi d'intervento incaricati della fornitura redigono un bando di gara indicante in particolare :

— la quantità di prodotto da fornire,

— la destinazione e la fase di consegna ai sensi dell'allegato I,

— il termine e il luogo di presentazione delle offerte,

— il periodo entro il quale deve essere effettuata la consegna,

— se del caso, l'ubicazione del deposito o dei depositi del latte scremato in polvere o del burro destinato alla fabbricazione del butteroil da consegnare,

— in caso di consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione », il nome e l'indirizzo del rappresentante del beneficiario incaricato di prendere in consegna la merce.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con almeno 12 giorni di anticipo rispetto alla data limite fissata per la presentazione delle offerte. Inoltre, gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 14

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviando lettera raccomandata allo stesso organismo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telescritto.

Qualora la merce da fornire sia acquistata sul mercato della Comunità, l'offerta deve essere presentata all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio la merce sarà fabbricata e imballata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, se trattasi di latte scremato in polvere, o dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'allegato II, se trattasi di butteroil.

2. Qualora la gara verta su più partite, ogni offerta può avere per oggetto una sola partita.

L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita.

Tuttavia, il regolamento relativo ad una gara particolare può prevedere che delle offerte siano valide anche se riguardano soltanto un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita in causa. In tal caso, il concorrente la cui offerta riguarda un multiplo di 500 tonnellate precisa il quantitativo parziale minimo che può essergli aggiudicato.

3. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) il porto d'imbarco, scelto fra i porti della Comunità accessibili alle navi di alto mare, qualora la gara particolare non preveda una limitazione speciale ; in caso di consegna « nel porto d'imbarco », l'offerta può indicare un solo porto d'imbarco ;

c) l'importo offerto, al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'offerta è presentata e al quale il concorrente si impegna ad effettuare, secondo le condizioni stabilite, la fornitura in oggetto ; tale importo comprende in partico-

lare le spese di assicurazione alle condizioni specificate all'articolo 3 e, se si tratta di butteroil prodotto con burro d'intervento, il prezzo d'acquisto del burro alle condizioni specificate all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3.

4. Oltre all'importo offerto di cui al paragrafo 3, lettera c), l'offerta, per essere valida, deve precisare l'importo parziale che rappresentano, secondo il caso,

a) le spese di trasporto fino al porto d'imbarco,

b) le spese di trasporto oltre il porto d'imbarco.

5. L'offerta è valida soltanto se non contiene alcuna condizione e/o riserva non espressamente ammessa.

6. L'offerta è valida soltanto se è corredata :

a) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 15 è stata costituita prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte ;

b) dell'impegno del concorrente di rispettare le condizioni di gara ;

c) se trattasi di una fornitura di butteroil, del documento attestante il riconoscimento di cui all'articolo 9, paragrafo 3, ed eventualmente degli impegni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 15

1. La cauzione di gara ammonta a :

a) 5 UC/t di latte scremato in polvere delle scorte d'intervento ;

b) 20 UC/t di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità ;

c) 15 UC/t di butteroil fabbricato con burro delle scorte d'intervento ;

d) 40 UC/t di butteroil acquistato sul mercato della Comunità.

2. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale la cauzione è costituita.

Articolo 16

1. Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un importo massimo espresso in UC oppure si decide di non dar seguito alla gara.

2. Per la decisione di cui al paragrafo 1 e per l'aggiudicazione del quantitativo di butteroil acquistato sul mercato della Comunità, gli importi delle offerte presentate agli organismi d'intervento britannico e irlandese si considerano, previa conversione in UC, maggiorati dell'importo compensativo adesione applicabile ai quantitativi di butteroil in causa negli scambi fra la Comunità originaria e la Danimarca, da un lato, ed il nuovo Stato membro interessato, dall'altro.

L'importo compensativo adesione di cui al comma precedente, espresso in UC, è calcolato in base ad un tenore di grassi del butteroil del 99,9 %.

Articolo 17

1. L'offerta è respinta se l'importo proposto, convertito in UC ed eventualmente corretto conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, è superiore all'importo massimo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in UC ed eventualmente corretto conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, è meno elevato.

3. Se più organismi d'intervento procedono simultaneamente alla gara e a più d'uno di essi pervengono offerte per uno stesso importo, espresso in UC, che si rivelino le più vantaggiose, l'organismo d'intervento che procede all'aggiudicazione viene designato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Qualora un solo organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte dello stesso importo, l'aggiudicazione ha luogo per sorteggio.

4. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione alla gara.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

6. L'organismo d'intervento comunica immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario.

Articolo 18

1. Qualora si decida di determinare le spese di consegna in base a trattativa privata, l'organismo d'intervento fornitore conclude i relativi contratti alle condizioni meno onerose.

2. Nei contratti, le spese di consegna vengono dettagliate in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4.

3. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto o dei contratti a trattativa privata.

TITOLO V

Modalità particolari relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo

Articolo 19

Se la merce da fornire non proviene o non deve essere fabbricata con prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, si applicano le disposizioni seguenti :

1. La fabbricazione e l'imballaggio, se trattasi di latte scremato in polvere vitaminizzato o di butteroil, nonché l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione hanno luogo nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta o è stato concluso il contratto a trattativa privata.

2. Se si tratta

 a) di una consegna « nel porto d'imbarco » e se il porto d'imbarco designato nell'offerta o nel contratto a trattativa privata si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono espletate le formalità doganali d'esportazione

 oppure

 b) di una consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione » e se la merce lascia il territorio geografico della Comunità con partenza da uno Stato membro diverso da quello in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione,

 la merce è accompagnata, dal momento dell'espletamento delle formalità doganali fino a conclusione del controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafo 3, dall'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69.

3. L'esemplare di controllo è rilasciato soltanto su presentazione di un attestato emesso dalla competente autorità che ha rilasciato anche l'attestato di cui, secondo il caso, all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 1. Tale attestato deve essere contrassegnato da un numero e recare :

 — la descrizione dei prodotti quale deve figurare nella casella 31 dell'esemplare di controllo, ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo ;
 — il numero, la natura, i marchi e i numeri distintivi dei colli ;
 — il peso lordo e il peso netto dei prodotti ;
 — il riferimento al presente regolamento.

 L'attestato è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

4. Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle 101, 103, 104 e 106.

 Nella casella 104 devono essere cancellate le diciture che non interessano e deve essere inserita, al secondo trattino, una delle diciture seguenti :

 a) se si tratta di una consegna « nel porto d'imbarco » :
 — « Aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. .../77) destinato ad essere consegnato nel porto di ... » ;
 — « Fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. .../77) bestemt til levering i havnen i ... » ;
 — « Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. .../77) zur Lieferung zum Hafen von ... bestimmt » ;
 — « Food aid (Regulation (EEC) No .../77) to be delivered in the port of ... » ;
 — « Aide alimentaire (règlement (CEE) n° .../77) destinée à être livrée au port de ... » ;
 — « Voedselhulp (Verordening (EEG) nr. .../77) bestemd om te worden geleverd in de haven van ... » ;

 b) se si tratta di una consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione » :
 — « Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. .../77) » ;
 — « Bestemt til udførsel som fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. .../77) » ;
 — « Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen (Verordnung (EWG) Nr. .../77) » ;
 — « For export as food aid (Regulation (EEC) No .../77) » ;
 — « Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n° .../77) » ;
 — Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. .../77) ».

 Nella casella 106 è indicato il numero dell'attestato di cui al paragrafo 3.

5. Per quanto concerne l'impiego dell'esemplare di controllo, si applicano per quanto di ragione gli articoli 8 e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

6. Per le consegne « nel porto d'imbarco », il controllo si considera concluso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, non appena una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è stata rimessa all'autorità doganale competente o, in caso di non utilizzazione dell'esemplare di controllo, ad un'altra autorità designata. Tale copia è conservata dall'autorità interessata.

Articolo 20

1. In caso di consegna « nel porto d'imbarco », lo Stato membro nel quale è situato tale porto adotta le misure necessarie per controllare se la merce presa in consegna dal beneficiario lasci effettivamente il territorio geografico della Comunità con partenza dal porto d'imbarco in causa.

2. Se tale esportazione non ha luogo nei tre mesi successivi alla data in cui il beneficiario ha rilasciato il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, comunicandole tutte le informazioni disponibili sui motivi della mancata esportazione.

TITOLO VI

Condizioni di pagamento e di svincolo delle cauzioni

Articolo 21

1. L'importo pattuito con l'organismo d'intervento fornitore viene versato soltanto dietro presentazione dei seguenti documenti giustificativi :

a) l'originale del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 2, compilato dal rappresentante del beneficiario ;

b) se del caso, l'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 1 ;

c) nel caso di prodotti provenienti da scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti, la prova di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 ;

d) nel caso di prodotti diversi da quelli di cui alla lettera c), l'esemplare di controllo di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 5 o, qualora la destinazione sia stata controllata dalle autorità di un solo Stato membro, i documenti previsti da tale Stato.

2. Se, alla consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione » di latte scremato in polvere o di butteroil acquistati sul mercato della Comunità, per motivi non imputabili all'aggiudicatario, il termine di consegna debba essere prorogato o sia ritardata la presentazione della prova di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo può concedere un acconto dietro presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d).

Se, in caso di consegna « nel porto d'imbarco » di latte scremato in polvere o di butteroil acquistati sul mercato della Comunità, si verifica la situazione di cui al primo comma, l'organismo competente può anche, previo accordo della Commissione, concedere un acconto.

Tale acconto non può tuttavia superare il 90 % dell'importo convenuto per la fornitura ed è corrisposto soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia costituito, alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, una cauzione d'importo equivalente, maggiorato del 10 %.

3. In caso di consegna di butteroil fabbricato con burro proveniente da scorte d'intervento, l'organismo competente dello Stato membro venditore annulla, dietro presentazione dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il prezzo d'acquisto del burro consegnato, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta o nel contratto a trattativa privata, e gli versa entro un termine di 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti suddetti la differenza tra i due importi, sempreché sia positiva per l'aggiudicatario.

Articolo 22

1. Se in un secondo tempo la Commissione designa un porto d'imbarco o di sbarco o un luogo di destinazione diversi da quelli inizialmente previsti, l'organismo d'intervento interessato può, su richiesta della Commissione e d'intesa con l'aggiudicatario, far consegnare la merce nel nuovo porto o luogo di destinazione designato.

In tal caso, l'organismo d'intervento concorda con l'aggiudicatario la diminuzione o l'aumento delle spese rispetto a quelle inizialmente convenute.

L'organismo d'intervento comunica immediatamente alla Commissione il nuovo importo di spese pattuito.

2. Se per cause di forza maggiore l'aggiudicatario deve sostenere oneri eccezionali che non abbiano potuto essere preventivamente coperti da assicurazione, esso può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 23

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che dovrebbero essere sostenute dalla Comunità per effetto della mancata consegna della merce nel luogo e alla data fissati, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna in tale luogo e a tale data.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce per un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro interessato e sono sostenute dalla Comunità.

Articolo 24

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara di cui all'articolo 15 è svincolata soltanto nei casi seguenti :

a) se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione e se :

— nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e c), la cauzione di consegna prevista, secondo il caso, dall'articolo 7, paragrafo 1, o dall'articolo 10, paragrafo 1, è stata costituita ;

— nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e d), i documenti giustificativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, sono stati forniti all'organismo d'intervento ;

b) se non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo caso di forza maggiore, le cauzioni di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, sono svincolate soltanto se i documenti giustificativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, sono stati presentati all'organismo d'intervento.

3. Tuttavia, in caso di consegna « nel porto di sbarco » o « reso destinazione » di prodotti provenienti da scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti, il documento giustificativo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), può essere sostituito, per lo svincolo delle cauzioni di cui al paragrafo 2, da un duplicato del contratto di assicurazione di cui all'articolo 3 recante la clausola indicata rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 4.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, è svincolata soltanto previa presentazione del certificato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

5. Le cauzioni sono svincolate immediatamente, non appena sono presentati i documenti giustificativi richiesti.

6. Salvo caso di forza maggiore, se i documenti giustificativi richiesti non sono presentati entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'ultimo giorno del termine fissato per la consegna, la relativa cauzione è incamerata.

Articolo 25

1. In caso di forza maggiore sopravvenuto durante il periodo di controllo di cui rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano allo stesso modo con cui trovano applicazione ai prodotti provenienti da scorte d'intervento o fabbricati con detti prodotti.

2. Negli altri casi di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26

Alle merci fornite a titolo del presente regolamento non si applicano restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 27

1. I regolamenti (CEE) n. 1365/74, (CEE) n. 2121/74, (CEE) n. 2557/74, (CEE) n. 597/75, (CEE) n. 750/75, (CEE) n. 1221/75, (CEE) n. 2247/75 e (CEE) n. 2660/75 sono abrogati.

Essi rimangono tuttavia applicabili per le forniture per le quali la loro applicazione sia prevista da regolamenti particolari relativi a forniture nell'ambito dell'aiuto alimentare.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

FASI E MODALITÀ DI CONSEGNA

I. Consegna nel porto d'imbarco

1. La consegna si considera avvenuta e i rischi a carico dell'aggiudicatario sono sopportati dal beneficiario nel momento in cui i prodotti sono depositati nel porto di imbarco designato per la consegna, nel punto indicato dal beneficiario o dal suo mandatario.

 Le spese successive alla consegna sono sostenute dal beneficiario, alle condizioni di cui all'articolo 3.

2. L'aggiudicatario effettua la consegna ad una data compresa nel periodo all'uopo fissato e stabilisce, d'accordo con il beneficiario, il ritmo al quale la consegna deve avvenire.

3. Ove il beneficiario non sia in grado di prendere in consegna i prodotti alla data di cui al paragrafo 2, il suo mandatario ne informa immediatamente l'aggiudicatario.

 In tal caso, l'aggiudicatario e il mandatario del beneficiario possono stabilire di comune accordo una nuova data per l'inizio della consegna e, se del caso, un nuovo ritmo di consegna.

 Salvo caso di forza maggiore, le spese provocate da ritardi sono comunque a carico del beneficiario.

II. Consegna nel porto di sbarco, stiva della nave

1. La consegna si considera avvenuta ed i rischi a carico dell'aggiudicatario sono sopportati dal beneficiario nel momento in cui il rappresentante di quest'ultimo prende effettivamente possesso dei prodotti nella stiva della nave nel porto di sbarco.

 Il beneficiario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese le spese di sbarco (disistivaggio, sollevamento, ricezione) e di trasporto con alleggio.

2. Le eventuali controstallie nel porto di sbarco e l'eventuale premio di celerità sono rispettivamente a carico o a vantaggio del beneficiario.

 I relativi importi e modalità stabiliti nel contratto concluso tra l'aggiudicatario e il vettore devono essere concordati fra l'aggiudicatario ed il consegnatario del beneficiario.

III. Consegna nel porto di sbarco, deposito su molo o su alleggio

1. La consegna si considera avvenuta e i rischi a carico dell'aggiudicatario sono sopportati dal beneficiario nel momento in cui i prodotti vengono effettivamente depositati sul molo nel porto di sbarco o, se del caso, sull'alleggio.

 Il beneficiario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricezione e di trasporto con alleggio.

2. Le eventuali controstallie nel porto di sbarco e l'eventuale premio di celerità sono rispettivamente e carico o a vantaggio del beneficiario.

 I relativi importi e modalità stabiliti nel contratto concluso tra l'aggiudicatario e il vettore devono essere concordati fra l'aggiudicatario ed il consegnatario del beneficiario.

IV. Consegna « reso destinazione »

La consegna si considera avvenuta e i rischi a carico dell'aggiudicatario sono sopportati dal beneficiario nel momento in cui i prodotti giungono effettivamente nel luogo di destinazione fissato per la consegna.

Il beneficiario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricezione e le eventuali spese di trasbordo.

ALLEGATO II

I. Requisiti in materia di qualità del butteroil

Caratteristiche del prodotto :

concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura.

Composizione tipo :

umidità e componenti non grassi del latte : al massimo 0,2 % ;

materie grasse : almeno 99,8 % ;

acidi grassi liberi : al massimo 0,5 % (espressi in acido oleico) ;

indice di perossido/kg : al massimo 1 unità (in milliequivalente d'ossigeno attivo per kg) ;

gusto : schietto ;

odore : assenza di odori estranei al butteroil.

Non è ammessa l'utilizzazione di neutralizzanti.

Per talune forniture, possono essere fissate esigenze particolari.

II. Imballaggi del butteroil

1. Il butteroil è contenuto in scatole metalliche interamente riempite ed ermeticamente chiuse in atmosfera d'azoto.

 Le scatole metalliche sono imballate a loro volta in cartoni contenenti :

 — 4 unità se si tratta di scatole di 5 kg ;
 — 1 unità se si tratta di scatole di 20 kg.

 La resistenza dell'imballaggio completo agli urti deve essere sufficiente a sopportare lunghi trasporti marittimi e trasporti terrestri in condizioni climatiche tropicali.

 La scatola chiusa pronta per la consegna, contenente una scatola metallica di 20 kg oppure quattro scatole di 5 kg riempite al 95 % d'acqua, deve essere in grado di resistere a :

 a) tre cadute dall'altezza di 1,00 m su tre diversi spigoli di triedri diversi. Questa prova, deve essere effettuata conformemente alle norme ISO n. 2248 ed utilizzando 5 imballaggi completi. Al termine delle prove :
 — le scatole metalliche possono essere deformate, ma non devono presentare alcuna perdita dopo eliminazione del vuoto ;
 — le scatole di cartone possono essere deformate e presentare piccole lacerazioni alle giunzioni di fabbricazione ed alle falde incollate, ma non devono in alcun caso presentare giunzioni interamente lacerate o falde scollate o strappate ;
 — le lacerazioni non devono compromettere la disposizione della o delle scatole nel cartone ;

 b) una prova di compressione conformemente alle norme ISO n. 2872 e n. 2874. A tal fine, l'imballaggio completo è collocato in normale posizione di trasporto tra i piatti della pressa.

 Durante la prova, la velocità relativa dei piatti è di 10 mm/min.

 Per tale prova, dopo una compressione di 3 500 kg/m^2 di superficie di fondo scatola, l'imballaggio completo (scatole metalliche e cartone) può essere leggermente deformato, ma deve conservare la sua integrità.

 La prova deve avere per oggetto cinque imballaggi completi.

 Prima delle prove, gli imballaggi completi e riempiti devono essere sottoposti secondo la norma ISO n. 2233 alle seguenti condizioni : magazzinaggio per 48 ore a 25 °C e umidità relativa del 90 %.

2. La conformità dell'imballaggio alle norme sopra descritte deve essere stata controllata da un istituto d'imballaggio riconosciuto dallo Stato membro interessato il quale rilascia un attestato corrispondente e vi allega un rapporto di prova nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi che costituiscono l'imballaggio.

 L'attestato di cui sopra è valido solo per sei mesi. Prima di tale scadenza, il tipo di imballaggio utilizzato deve essere sottoposto a nuovo controllo e deve essere rilasciato un nuovo attestato valido per sei mesi.

3. Iscrizioni sull'imballaggio

La scatola metallica litografata reca le seguenti indicazioni nella lingua o nelle lingue specificate nel bando di gara :

a) la denominazione « butteroil » ;

b) la dicitura « Dono della Comunità economica europea » (completata da diciture determinate per ogni fornitura particolare) ;

c) il peso netto ;

d) il mese e l'anno di fabbricazione ;

e) l'impresa trasformatrice, in codice.

Il cartone, oltre a tali indicazioni figuranti sulle sue due facce laterali, reca il numero della partita di fabbricazione e il numero dei cartoni costituenti la partita.

ALLEGATO III

MODIFICHE DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/76

1. Al punto « I. Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento », vengono inseriti dopo il paragrafo 9 il paragrafo seguente e la relativa nota in calce (10) :

« 10. Regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (10).

(10) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1. »

2. Al punto « II. Altri prodotti : prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o ad una destinazione diversa da quella indicata sub I » :

a) il paragrafo 8 e la nota corrispondente sono soppressi ; le relative disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi alle forniture per le quali sia prevista da regolamenti particolari l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2247/75 ;

b) dopo il paragrafo 13 sono inseriti il paragrafo seguente e la relativa nota in calce (5) :

« 14. Regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5) :

a) per la messa a disposizione di burro destinato ad essere trasformato in butteroil :

— casella 104 : « Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. .../77) »,

« Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. .../77) »,

« Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. .../77) »,

« For processing and subsequent delivery as food aid (Regulation (EEC) No .../77) »,

« Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n° .../77) »,

« Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd (Verordening (EEG) nr. .../77) »,

b) per la spedizione di butteroil « nel porto di sbarco » o « reso destinazione » :

— casella 104 : « Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. .../77) »,

« Bestemt til udførsel som fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. .../77) » ;

« Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen (Verordnung (EWG) Nr. .../77) »,

« For export as food aid (Regulation (EEC) No .../77) »,

« Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n° .../77) »,

« Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. .../77) » ;

— casella 106 : il peso del burro impiegato per fabbricare il quantitativo di butteroil indicato nella casella 103.

c) per la spedizione di latte scremato in polvere o di butteroil « nel porto d'imbarco » :

— casella 104 : « Aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. .../77) destinato ad essere consegnato nel porto di »,

« Fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. .../77) bestemt til levering i havnen i »,

« Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. .../77), zur Lieferung zum Hafen von bestimmt »,

« Food aid (Regulation (EEC) No .../77) to be delivered in the port of»,

« Aide alimentaire (règlement (CEE) nº .../77) destinée à être livrée au port de»,

« Voedselhulp (Verordening (EEG) nr. .../77), bestemd om te worden geleverd in de haven van»,

— casella 106 : se del caso, il peso del burro impiegato per fabbricare il quantitativo di butteroil indicato nella casella 103.

(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.»